



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 09/09/2024

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 182 COMMA 6-BIS DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E IN ATTUAZIONE DELLA D.G. R. 26 FEBBRAIO 2021, N. 9-2916 DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA. DISCIPLINA DELLE AREE, PERIODI E ORARI CONSENTITI PER LA COMBUSTIONE IN LOCO DI MATERIALE AGRICOLO O FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI, RIPULITURE O POTATURE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 256-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate;
- ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 256-bis, le sanzioni ivi previste non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, nel rispetto di quanto previsto dall' art.182 comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006.;
- l'art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 prevede che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all' art.185, comma 1, lettera f) – tra cui la paglia, gli sfalci e le potature provenienti da aree verdi e da attività agricole e agro-industriali - effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non sono attività di gestione dei rifiuti, precisando che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata e che può essere sospesa o vietata nei casi in cui possano derivare rischi per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei valori annuali per le polveri sottili;
- nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell'aria, nell'area del Bacino Padano permane il superamento dei valori limite stabili per le polveri sottili PM10 e per il biossido di azoto NO₂ e le procedure infrazione avviate per tale motivo dalla Commissione Europea sono pervenute ad una fase avanzata;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (recante l'attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria pulita in Europa), demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani qualità, recanti le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree in cui i livelli d'inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV;

VISTO

- il *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”* sottoscritto in data 8 giugno 2017 dal Ministro dell'Ambiente e dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, finalizzato a definire ulteriori e condivise misure di risanamento, da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, che possono essere adottate anche in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso;
- la Regione Piemonte, mediante d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, dà attuazione agli impegni previsti dal suddetto Accordo di Programma, approvando i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee nonché le prime misure strutturali omogenee per l'area del Bacino Padano;

- tra le misure omogenee strutturali previste dall'accordo di Programma vi è il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'art. 182 comma 6 –bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;
- con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM₁₀ e di non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- la Regione Piemonte, mediante d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha adottato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell'aria, dettagliate nell'allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, al fine di agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;
- tra le misure omogenee strutturali è stata disposta l'estensione temporale, con anticipo al 15 settembre e prolungamento fino al 15 aprile, del periodo di attuazione delle limitazioni strutturali e temporanee, stabilite dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, precedentemente fissato dal 1° ottobre al 31 marzo.

VISTA

- l' Ordinanza Sindacale della Città di Alessandria n. 834 del 21.12.2017, relativa alla disciplina delle aree, periodi e orari consentiti per la combustione in loco di materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, ripuliture o potature, in attuazione dell' art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- l'Ordinanza Sindacale della Città di Alessandria n. 27 del 15.09.2023, relativa al piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni.

RITENUTO

- necessario aggiornare i contenuti della sopra citata Ordinanza Sindacale n. 834 del 21.12.2017 rispetto al divieto di combustione all'aperto di materiale vegetale secondo le disposizioni della d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 e alle deroghe ammesse ai sensi dell' Ordinanza Sindacale della Città di Alessandria n. 27 del 15.09.2023;
- altresì opportuno confermare le disposizioni e cautele della precedente Ordinanza Sindacale della Città di Alessandria n. 834 del 21.12.2017.

VISTI

- l' art. 23 del Regolamento Comunale di Igiene, che vieta la combustione all'aperto di materiale vario, fatto salvo quanto previsto dalle norme e leggi nazionali e regionali e purché non rechi molestia al vicinato;
- l'art 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;
- il D. Lgs. 152/2006 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 21 del 04.10.2018;
- la d.g.r. n. 9-2916 del 26.02.2021;
- l. art 59 del Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 "*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*".

CONSIDERATO che sussistano le condizioni, i requisiti ed i presupposti di legittimazione per l'adozione del presente provvedimento.

ORDINA

1. **la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 834 del 21.12.2017** relativa alla disciplina delle aree, periodi e orari consentiti per la combustione in loco di materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, ripuliture o potature, in attuazione dell'art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
2. **il divieto**, in attuazione del "*Nuovo Accordo di Programma per l'azione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*" e in conformità alla d.g.r. della

Regione Piemonte n. 9-2916 del 26.02.2021, sul **territorio del Comune di Alessandria a partire dal 15 settembre di ciascun anno e fino al 15 aprile dell'anno successivo la combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. in tutti i casi previsti da tale articolo.** Per tale provvedimento stabile non è ammessa alcuna deroga, tranne in presenza di emergenza sanitaria (certificata dal Servizio Fitosanitario Regionale) e solo su stoppie non trinciate.

3. **Il permesso di comburere materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (cioè tre metri cubi comprensivi dei "vuoti") per ettaro giornalieri esclusivamente nel periodo compreso dal 16 di aprile al 31 maggio e dal 1° agosto al 14 settembre di ciascun anno, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate:**

- le attività di combustione devono essere effettuate sul luogo di produzione del materiale stesso;
- la combustione è ammessa esclusivamente al di fuori del perimetro del centro abitato e delle aree definite residenziali dal vigente Piano Regolatore Comunale;
- la combustione di materiale agricolo è vietata nei mesi di giugno e luglio, in considerazione della spiccata vocazione cerealicola del territorio comunale, della presenza di vaste superfici coltivate ad orzo e frumento e del conseguente rischio che la combustione di residui agricoli possa innescare accidentalmente incendi nei campi di cereali prossimi alla raccolta;
- sono fatti salvi i divieti stabiliti dalla Regione Piemonte in caso di determinazione dello stato di massima pericolosità degli incendi boschivi (art. 4 L.R. 15/2018 e s.m.i.), quando la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata;
- la combustione di materiale agricolo deve svolgersi in assenza di vento, nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 19:00, restando inteso che entro l'orario limite delle 19:00 non solo le fiamme e le braci dovranno essere completamente spente, ma non dovrà più sollevarsi fumo dai cumuli in alcuna misura;
- la combustione deve essere immediatamente sospesa in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche (es. presenza di vento);
- la combustione deve avvenire alla massima distanza possibile dai circostanti edifici e comunque mai a meno di 30 metri dagli stessi e a distanza di 50 metri da autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione nonché a distanza di 30 metri dalle strade carrabili e a distanza di 100 metri dai boschi;
- per l'accensione dei fuochi in prossimità dei boschi, anche alla distanza indicata dalla presente Ordinanza, è necessario il benessere del Corpo Forestale dello Stato;
- è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nello stesso fondo agricolo, ovvero l'accensione di fuochi qualora siano già presenti altri focolari nel raggio di 100 metri;
- l'unico focolare deve essere alimentato progressivamente e regolarmente in modo da evitare grande fiamme, affinché il responsabile possa condurre con profitto e senza rischi il controllo della combustione;
- durante tutte le fasi dell'attività di combustione e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona maggiorenne di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- deve essere attuata ogni cautela, in particolare il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente circoscritto e isolato per prevenire il propagarsi del fuoco, lasciando intorno al sito una fascia libera di vegetazione e dotandosi di idonee attrezzature per evitare il propagarsi delle fiamme e disporre nelle vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- le faville provenienti dalla combustione non devono innescare ulteriori focolai ed incendi;
- Il fumo non dovrà interessare abitazioni, strade e centri abitati e, qualora tale situazione si verificasse per il mutamento delle condizioni atmosferiche, il fuoco dovrà essere spento;
- l'accensione dei fuochi è sconsigliata nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso;

- le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente Ordinanza devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini ammendanti;
- il Comune di Alessandria ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

INFORMA

che le misure strutturali e temporanee del protocollo operativo antismog sono comunicate e aggiornate sui seguenti siti istituzionali:

- sito internet di ARPA Piemonte: https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/widget/garia/006003/
- sito internet del Comune di Alessandria: <https://www.comune.alessandria.it/homepage>

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune di Alessandria;
- la divulgazione a mezzo di comunicato stampa al fine di garantire la massima diffusione;
- la trasmissione in copia:
 - al Servizio Autonomo Polizia Locale del Comune di Alessandria
 - al Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Alessandria
 - al Comando Carabinieri di Alessandria
 - al Comando Guardia di Finanza
 - alla Questura di Alessandria
 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Alessandria
 - all'ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est
 - all' ASL AL
 - alla Prefettura di Alessandria;

DEMANDA

al Servizio Autonomo di Polizia Locale e agli altri Organi di Vigilanza operanti sul territorio la verifica e i controlli sul rispetto del presente provvedimento.

AVVISA

- *che in caso di constatazione di inottemperanza alle prescrizioni della presente Ordinanza secondo le modalità stabilite dalla stessa, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. da Euro 25,00 a Euro 500,00;*
- *che resta vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente Ordinanza, attività sanzionata ai sensi 256-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, quale attività di gestione di rifiuti non autorizzata.*
- *che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica (ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n° 104) oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199);*
- *che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.*

Il Sindaco
Giorgio Angelo Abonante